

**Proposta dell'Acquirente Unico di
Regolamento di funzionamento del Sistema
Informativo Integrato
(SII)**

Osservazioni ANIGAS

Milano, 15 dicembre 2011

Anigas esprime le seguenti osservazioni sulla proposta di Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato (SII), propedeutiche alla prossima riunione del Gruppo di Lavoro Registro Ufficiale e Processi.

Innanzitutto, si sollevano forti perplessità in merito alla facoltà di partecipazione al SII espressa all'art. 3.1 della bozza di regolamento. Affinché il SII costituisca una reale leva per una gestione efficiente ed efficace dei processi necessari per il funzionamento dei mercati energetici, è fondamentale introdurre un obbligo di utilizzo in capo agli utenti del sistema che saranno identificati dall'Autorità.

Per quanto concerne la gestione delle comunicazioni tra gli operatori, di cui all'art. 11.4 della proposta provvedimento, si ritiene necessario prevedere che gli utenti utilizzino entrambe le modalità (AtoA, e Portale), in maniera da prevenire anche eventuali criticità che potrebbero verificarsi in caso di interruzione o *failure* di una delle due modalità. A nostro avviso sarebbe opportuno chiarire nell'Allegato D le procedure standard in caso di indisponibilità di uno od entrambi i canali, in particolare se e come potrà essere attivato il canale di *back up*, al fine di garantire comunque i servizi.

In tema di abilitazione al SII, di cui all'art. 11.6 e 11.7 della bozza di regolamento, si ritiene preferibile prevedere un'uniformità di processo autorizzativo a prescindere dal canale.

In merito alle autorizzazioni per l'accesso al sistema si pongono dei dubbi che avrebbero necessità di essere chiariti:

- Si prevedono una o più autorizzazioni per operatore?
- Verrà data un'autorizzazione differente per ogni processo?

In tal senso si ritiene sarebbe più opportuno prevedere per ogni operatore un numero congruo di accessi per ogni singolo processo, unitamente alla possibilità di attivare accessi con privilegi diversificati (ad esempio solo lettura, lettura/scrittura, annullamento), in maniera tale da rendere, per ogni singolo operatore, più rapida la procedura di accreditamento degli utenti che opererebbero a sistema, non essendovi la necessità di un'implementazione di sistemi interni di certificazione e di profilatura. Qualora, siano stati individuati dei limiti al numero di accessi per ogni processo, occorre dare evidenza dell'eventuale criterio scelto all'interno del regolamento.

In merito all'accesso previsto per l'Utente Sportello Consumatore all'art. 17.9 si chiede di delineare con maggiore precisione il particolare profilo di accesso riservato allo Sportello; in particolare non è chiaro se, in base a quanto proposto in tale articolo, il SII si sostituirà, in tutto o in parte, all'attuale processo di gestione delle richieste di informazioni dello Sportello.

La stessa disposizione menziona altresì le "ricerche storiche e complesse"; qualora con tale formulazione si intendessero i dati sui quali, in base all'art. 5.1,

non è più garantita la salvaguardia del SII (oltre i 5 anni), occorrerebbe chiarire attraverso quali canali verrebbe garantito il servizio di recupero.

Riguardo la disciplina proposta agli artt. 12 e 13 in tema di sospensioni e revoche dell'accesso al SII e dell'autorizzazione ai processi, si chiede di specificare meglio tali procedure in quanto bloccano l'operatività di soggetti responsabili della gestione dei processi.

Inoltre, non è chiara la definizione di "Responsabile per la sicurezza"; in particolare, si chiede se il referente in questione dovrebbe rispondere della sicurezza a livello di sistema IT, o invece a livello di protezione della privacy e trattamento dei dati personali.

Nelle more dell'entrata a regime del sistema, si ritiene prematuro procedere alla pubblicazione di una reportistica di monitoraggio. Tale attività di monitoraggio peraltro risulta già essere disciplinata all'interno del Testo Integrato sul Monitoraggio Retail (TIMR) e quindi non dovrebbe essere oggetto di Regolamento a meno di esplicite previsioni in tal senso da parte dell'Autorità.

Infine, circa i livelli di servizio dell'Utente che interagisce mediante PdC, di cui all'art. 4.2 dell'Allegato D, si ritiene eccessivo l'orario fino alle 21:00 di tutti i giorni feriali della finestra temporale del presidio della porta di comunicazione.

Parimenti, circa gli SLA target, i valori di disponibilità del sistema e di attraversamenti della porta di comunicazione utente entro i parametri previsti, senza opportuni test tecnici, a nostro avviso andrebbero abbassati nel corso di un periodo iniziale di assestamento, per poi eventualmente alzarli a regime.

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare che il carattere di "unicità" del SII nella gestione e compimento degli atti potrà aversi solo quando tutti i processi saranno gestiti completamente e regolamentati in ogni possibile evenienza.